



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRESIDENZA

Decreto n. 12/2022

Prot. n. 1059

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato che con decreto n. 10/2022 del 12.3.2022 è stata disposta l'applicazione in supplenza, allo stato per sessanta giorni, della dott.ssa Teresa Guerrieri (giudice della Prima sezione civile/settore lavoro e previdenza) sul ruolo, di contenzioso ordinario e in materia di famiglia, già della dott.ssa Beatrice Fogari (collega di cui è stato disposto il tramutamento dalla Prima sezione civile alla Prima sezione penale/dibattimento e Corte di Assise);

vista la proposta di variazione tabellare formulata in data 16.3.2022 dal Presidente della prima sezione civile con riferimento alla residua attività della dott.ssa Guerrieri sul proprio ruolo del settore lavoro e previdenza nel periodo della sua applicazione in supplenza (con la previsione della trattazione di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo) nonché alla contestuale temporanea sostituzione, con riferimento allo stesso periodo e per la residua attività, della predetta dott.ssa Guerrieri col G.O.P. dott.ssa Linarello, magistrato in affiancamento alla medesima dott.ssa Guerrieri;

vista la contestuale proposta di variazione tabellare per la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli del settore immigrazione e della volontaria giurisdizione del dott. Pietro Carè, già assegnati al dott. Carlo Saverio Ferraro (a sua domanda collocato in pensione con decorrenza 1 dicembre 2021), stante il notevole arretrato lasciato accumulare da quest'ultimo (anche per il mancato deposito di molteplici provvedimenti di cui veniva riservata la decisione, che, stante il tempo ormai decorso dalla data del pensionamento, non è di fatto ipotizzabile intervenga più -atteso peraltro il consistente sforamento, già fino alla data del pensionamento, dei termini previsti dalla legge per il deposito dei medesimi provvedimenti-, con la conseguente necessitata rimessione sul ruolo dei relativi incarti processuali);

ritenuto

che, dato l'oneroso impegno richiesto dalla supplenza, per tutta la durata di questa la dott.ssa Guerrieri potrà, in effetti, continuare a trattare, esclusivamente i procedimenti relativi ai ricorsi per decreto ingiuntivo e le relative istanze accessorie (es.: decreti di esecutorietà), partecipando alla ripartizione delle sopravvenienze al riguardo;

che le vigenti tabelle prevedono in via generale che, in caso di mancanza o assenza di un giudice, <<per la materia lavoro e previdenza, subentrano con criterio di rotazione per singola udienza prima i giudici addetti alla trattazione di tali materie, poi i rimanenti giudici della prima sezione civile, esclusi i giudici della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, a partire dal meno anziano.

Per i reclami in materia di lavoro e previdenza i giudici sono sostituiti dai giudici del medesimo settore e, in subordine, dai rimanenti giudici della prima sezione civile, esclusi i giudici della sezione specializzata protezione internazionale, quindi dai giudici della seconda sezione civile a partire dal meno anziano, con criterio di rotazione>>>;

che, pertanto, tali criteri andranno seguiti per la sostituzione della dott.ssa Guerrieri con specifico riferimento al contenzioso in materia di lavoro, escludendo comunque dalla rotazione i giudici diversi da quelli addetti al settore lavoro e previdenza, avuto riguardo alle attuali scoperture della pianta organica della Prima sezione civile e del conseguente aggravio lavorativo per i giudici in servizio;

che, invece, il contenzioso in materia di previdenza e le attività connesse possono essere delegati, ai sensi dell'art. 10 commi 11 e 12 D.lvo 116/2017, al giudice onorario in affiancamento nell'ambito dell'ufficio del processo, e quindi alla dott.ssa Daniela Linarello;

che la dott.ssa Linarello, subentrando alla dott.ssa Guerrieri, potrà tenere udienza in base alle previsioni del D.O.G. al riguardo;

che i procedimenti già definiti dalla dott.ssa Guerrieri (quale giudice monocratico o quale giudice relatore/estensore), o già assegnati alla stessa per l'esame delle istanze di liquidazione del compenso presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, potranno essere invece riassegnati -limitatamente alla definizione di dette istanze- a tutti i giudici togati del medesimo settore lavoro e previdenza, a rotazione per singoli processi, in ordine di anzianità decrescente, ad iniziare da quelli di più risalente iscrizione a ruolo che man mano perverranno;

che, in linea con la proposta del Presidente di sezione, la perequazione dei carichi, sia in materia di immigrazione che in materia di volontaria giurisdizione, potrà avvenire procedendo alla riassegnazione degli affari fino alla data odierna pendenti sui ruoli del dott. Carè, distintamente per ciascuno dei due ruoli, come segue:

iniziando dai procedimenti di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo, i primi dieci rimangono sui ruoli del dott. Carè ed, a seguire, i successivi cinque vengono riassegnati alla dott.ssa Wanda Romanò e gli ulteriori due alla Presidente di sezione, e così via via con la turnazione dieci Carè, cinque Romanò e due la Presidente di sezione;

che, come proposto dalla Presidente di sezione, per consentire l'aggressione dell'arretrato in materia di immigrazione, può altresì prevedersi l'esonero dei dott.ri Carè e Romanò dalla trattazione, per un bimestre, dei procedimenti di volontaria giurisdizione di rito collegiale in materia di famiglia, quindi il loro esonero dalla partecipazione alle udienze fissate nel medesimo bimestre;

tutto quanto fin qui osservato

DISPONE

in conformità a quanto indicato in premessa.

Provvedimento immediatamente esecutivo nei limiti ordinamentali al riguardo previsti dall'art. 39 della vigente circolare relativa alla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022.

DISPONE

altresì che la Segreteria di questa Presidenza apporti le conseguenti variazioni allo strumento tabellare in via telematica, secondo l'applicativo in uso, e che provveda a trasmettere il presente decreto:

- Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario;
- Al Sig. Procuratore della Repubblica di Catanzaro;
- Al Sig. Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Catanzaro;

- Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio per le loro eventuali osservazioni;
- Ai Sig.ri Direttori delle Cancellerie.

21 marzo 2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Rodolfo Palermo

PALERMO RODOLFO  Firmato digitalmente da
PALERMO RODOLFO
Data: 2022.03.21 20:23:12 +01'00'